

Art. 1.

Il Governo del Re è autorizzato a concedere alle Congregazioni di carità di Rimini, di Montiano e di Verucchio una tombola telegrafica per l'importo di un milione di lire.

(È approvato).

Art. 2.

Il ricavo netto della tombola sarà diviso in proporzione della popolazione dei tre comuni.

(È approvato).

Anche questa proposta di legge sarà votata a scrutinio segreto in altra seduta.

Segue la proposta di legge dei deputati De Viti De Marco e Chimienti: Lotteria a favore delle Congregazioni di carità di Brindisi e di Gallipoli.

Se ne dia lettura.

SCALINI, segretario, legge: (Vedi Stampato n. 565-A).

PRESIDENTE. È aperta la discussione generale su questa proposta di legge.

Non essendovi oratori iscritti, e nessuno chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Procederemo alla discussione degli articoli:

Art. 1.

Il Governo del Re è autorizzato a concedere alla Congregazione di carità di Brindisi ed a quella di Gallipoli, con esonero da ogni tassa, una lotteria di lire 1,200,000.

(È approvato).

Art. 2.

Il ricavato di detta lotteria andrà diviso in parti uguali fra l'Ospedale ed il Ricovero di mendicità di Brindisi, e l'ospedale di Gallipoli.

(È approvato).

Anche questa proposta di legge sarà votata a scrutinio segreto in altra seduta.

Segue la proposta di legge del deputato Alfonso Fusco: Lotteria nazionale a favore della Società per la costruzione delle case popolari in Castellammare di Stabia.

Se ne dia lettura.

SCALINI, segretario, legge: (Vedi Stampato n. 421-A).

PRESIDENTE. È aperta la discussione generale su questa proposta di legge.

Non essendovi oratori iscritti e nessuno chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Procederemo alla discussione degli articoli.

Art. 1.

Lo Società anonima cooperativa Stabia, per la costruzione di case operaie popolari in Castellammare di Stabia, è autorizzata, a proprio beneficio, di emettere una lotteria nazionale per la somma non eccedente un milione.

(È approvato).

Art. 2.

La lotteria sarà esente da ogni tassa, e diritto erariale e dovrà essere estratta entro il 30 giugno 1911.

L'importo dei biglietti e cartelle da potersi emettere a termini dell'articolo 1° della legge 2 luglio 1908, n. 464 su lotterie e tombole nazionali autorizzate con leggi speciali, sarà per l'esercizio 1910-11 eccezionalmente aumentato della predetta somma di un milione di lire.

Il piano finanziario della lotteria sarà approvato con decreto reale.

Questo articolo 2 il Governo lo accetta tal quale è proposto dalla Commissione?

TEDESCO, ministro del tesoro. A me sembra che con questo articolo si faccia eccezione alle norme generali per le tombole, uscendo dall'ordine che è fissato nella legge speciale.

Sarà forse il caso che la Commissione lo riesamini.

Una voce. E vero; perchè acquisterebbe un concetto di priorità.

VIAZZI. Eppoi, si tratta di un istituto che ancora non esiste.

PRESIDENTE. È vero anche questo; ma l'osservazione dell'onorevole ministro è di altro genere: è di carattere tecnico, in conformità delle leggi esistenti, ed anche di altre, che si ritiene possano essere approvate.

Crederei opportuno anch'io che questa proposta di legge fosse rimandata alla Commissione, la quale terrà anche conto dell'osservazione dell'onorevole Viazzi.

Se non vi sono osservazioni in contrario, s'intenderà approvato che questa proposta di legge sia rimandata all'esame della Commissione.

(È approvato).

Resta ora l'ultima proposta di legge degli onorevoli Di Trabia e Colonna Di Co-